

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la CAMPANIA

RICORSO

Per: la sig.ra **D'ANIELLO IVANA** (C.F. DNLVNI76D46F839O), residente in Napoli alla Via Comunale Cupa Casoria n.75 ed elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla Via Pio XII n.114 presso lo studio dell'Avv. Domenico De Falco (C.F. DFLDNC64A17B371Q) che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 C.P.C., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0817365989 o indirizzo di posta elettronica certificata avv.domenicodefalco@pec.giuffre.it, così indicati anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n.98.

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A;

Nonché

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Via Ponte della Maddalena n.55, Napoli.

**per l'annullamento previa sospensione ed adozione
delle misure cautelari più idonee**

del provvedimento costituito dal giudizio numerico finale pari a 75,7 punti, con conseguente collocazione della ricorrente alla posizione n.826 nella graduatoria finale del *Concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della*

scuola dell'Infanzia e Primaria, bandito con D.D.G. MIUR n.105 del 23/02/2016, per la classe di concorso scuola dell'Infanzia (AAA) per la regione Campania, pubblicata in allegato al decreto prot. n. MIURAOODRCA0013660 del 03/07/2017 e successivamente rettificata e nuovamente pubblicata con decreto prot.n. MIURAOOODRCA0016061 in data 02/08/2017

Nonché

di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso o, comunque, consequenziale ad esso.

Premesso che

- 1) la ricorrente partecipava al Concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, bandito con D.D.G. n.105 del 23 febbraio 2016, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAA) per la regione Campania;
- 2) a tal fine la ricorrente proponeva rituale e regolare domanda di partecipazione, indicando il proprio titolo di accesso alla procedura concorsuale (Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1992/1993 con votazione 60/60) nonchè gli altri titoli posseduti, secondo quanto indicato dalla Tabella dei titoli valutabili pubblicata in allegato al D.M. n.94 del 23/02/2016, ossia Laurea conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Federico II" di Napoli A.A. 2000/2001 e Idoneità al concorso ordinario ex D.D.G. n.82 del 24/09/2012 per la classe di concorso AAA (Scuola dell'Infanzia) con conseguente inserimento nella graduatoria di merito per la Regione Campania.
- 3) in data 31/05/2016 la ricorrente sosteneva la prova scritta del concorso e,

a seguito del superamento della suddetta prova con il punteggio di 33,7/40, in data 12/01/2017 sosteneva la prova orale, conseguendo una votazione di 35/40;

4) a seguito della partecipazione alle suddette prove del Concorso docenti 2016, dunque, la sig.ra D'Aniello risultava collocata nella graduatoria di merito provvisoria del concorso per la Scuola dell'Infanzia, pubblicata con decreto prot. n. MIURAOODRCA0013660 del 03/07/2017, nella posizione n.768 con punteggio complessivo di 75,7;

5) il suddetto punteggio, tuttavia, risultava errato, non corrispondendo alla somma aritmetica corretta del punteggio conseguito alle prove concorsuali più quello da attribuire a ciascun titolo posseduto dalla sottoscritta e indicato nella domanda di partecipazione, secondo quanto indicato nella Tabella dei titoli valutabili pubblicata in allegato al D.M. n.94 del 23/02/2016

6) la ricorrente, pertanto, in data 11/07/2017, presentava reclamo a mezzo mail e PEC per la correzione dell'errore materiale commesso dall'Amministrazione e la rettifica del punteggio assegnatole nella suddetta graduatoria;

7) ciononostante, in data 02/08/2017 con decreto prot. n.MIURAOODRCA0016061 veniva pubblicata la graduatoria definitiva e rettificata nella quale non risultava effettuata alcuna correzione al punteggio spettante alla ricorrente che, anzi, risultava adesso in posizione addirittura inferiore rispetto alla precedente, ossia al n.826, con lo stesso punteggio errato di 75,7.

Tanto premesso, la sig.ra D'Aniello propone formale ricorso avverso i provvedimenti suindicati, in quanto l'attribuzione del punteggio finale della

graduatoria concorsuale *de quo* risulta frutto di un evidente e macroscopico errore materiale dell'Amministrazione, da cui ne deriva l'assoluta fondatezza della domanda della ricorrente e l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, e ciò alla luce dei seguenti

MOTIVI

Violazione di legge, errata interpretazione ed applicazione, in relazione all'art. 8 D.M. n.105 del 23/02/2016 e della Tabella dei titoli valutabili allegata al Decreto MIUR n.94 del 23/02/2016.

Come già affermato in premessa, la ricorrente partecipava al Concorso 2016 per il reclutamento del personale docente per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia per la regione Campania, conseguendo una votazione di 33,7/40 alla prova scritta e 35/40 alla prova orale. Tali punteggi vengono correttamente riportati nella graduatoria di merito formata dall'U.S.R., sia in quella provvisoria che definitiva; ciò che invece si ritiene frutto di un errore è l'assegnazione dei punti attribuiti per i titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda, che, secondo la valutazione dell'amministrazione, sarebbero pari a 7, mentre, in base alla somma aritmetica del punteggio da attribuire ai singoli titoli, sarebbero dovuti essere attribuiti punti n.9.

E difatti, come si è detto la ricorrente, come dichiarava nella domanda di partecipazione, è in possesso dei seguenti titoli:

- Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1992/1993 con votazione 60/60;
- Laurea conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Federico II" di Napoli A.A. 2000/2001 con votazione 105/110;
- Idoneità al concorso ordinario ex D.D.G. n.82 del 24/09/2012 per la classe

di concorso AAA (Scuola dell'Infanzia) con conseguente inserimento nella graduatoria di merito per la Regione Campania, con punteggio pari a 72,00, posizione n.697.

Orbene, in base a quanto affermato nella Tabella dei titoli valutabili pubblicata in allegato al D.M. n.94 del 23/02/2016, al punto A.1.1., tra i titoli di accesso alla procedura concorsuale vi è il Diploma di istituto Magistrale ante 2000/2001, a cui viene attribuito un punteggio pari al voto del titolo di abilitazione, rapportato in centesimi, – 75/5, e, dunque, nel caso specifico della ricorrente, avendo conseguito 60/60, che corrisponde ad una votazione pari a 100/100, si ha $100 - 75 = 25 : 5 =$ **5 punti**.

Riguardo al secondo titolo dichiarato in domanda (Laurea in giurisprudenza conseguita nell'A.A. 2000/2001), nella sezione *“Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale”*, al punto B.5.2, sono elencati i seguenti titoli: *“Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione”*, a cui vanno assegnati punti n.2. Il titolo conseguito dalla ricorrente nell'A.A. 2000/2001 è, dunque, una laurea del cd. vecchio ordinamento, che, secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale del 09 luglio 2009, è equiparata *“alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, con la conseguente assegnazione di **punti n.2**.

Infine, la ricorrente, come ha dichiarato in domanda, è anche inserita nella

graduatoria di merito del concorso ordinario ex D.D.G. n.82 del 24/09/2012 per la classe di concorso AAA (Scuola dell'Infanzia) per la Regione Campania. E difatti, nella sezione *Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso*, al punto B.1.1. si legge “*Ulteriore abilitazione sullo specifico posto ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per lo specifico posto, per ciascun titolo*”, a cui vanno assegnati **punti n.2.**

Pertanto, riepilogando, i punti per titoli da assegnare alla ricorrente sono i seguenti:

- Diploma Istituto magistrale con votazione 60/60 (ovvero 100/100) punti 5
 - Laurea in giurisprudenza con votazione 105/110 punti 2
 - Inserimento nella graduatoria di merito concorso ordinario ex D.D.G. n.82 del 24/09/2012 – classe di concorso AAA (scuola dell'Infanzia), Regione Campania, votazione 72,00, posizione 696... punti 2
- per un totale di **punti n.9**, che, sommati al punteggio conseguito nelle due prove sostenute, pari a 33,7 per la prova scritta e 35,00 per la prova orale, consentono di assegnare alla ricorrente un **punteggio totale di 77,7**, anziché di 75,7 come si legge sia nella graduatoria provvisoria pubblicata in data 03/07/2017, che in quella definitiva, pubblicata in data 02/08/2017, dovendosi collocare, di conseguenza, anziché nella posizione n.826, quale è quella attuale della ricorrente, almeno nella **posizione n. 591**, quale ultima posizione della graduatoria a cui è stato assegnato appunto tale punteggio di 77,7.

Si precisa, per mera completezza, che ai sensi dell'art. 8, commi 1, del

D.D.G. n.105 del 23 febbraio 2016, la dichiarazione dei titoli posseduti effettuata nella domanda di partecipazione viene valutata dalla commissione giudicatrice ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e non è, dunque, necessaria la presentazione degli stessi in quanto trattasi di titoli documentabili o certificabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 cit., come affermato dal successivo art. 8, comma 2, del D.D.G. n.105/2016 cit..

In conclusione, alla luce di quanto esposto, emerge in maniera chiara e palese il macroscopico errore in cui è incorsa l'Amministrazione e la conseguente violazione delle previsioni normative indicate, da cui ne deriva l'evidente fondatezza del ricorso *de quo*.

Istanza di adozione di idonee misure cautelari collegiali

ex art. 55 D.Lgs. n.104/2010

In via cautelare, la ricorrente chiede la sospensione dell'esito della procedura concorsuale, ossia la modifica della graduatoria di merito con contestuale inserimento della stessa nella giusta posizione corrispondente al punteggio rettificato da attribuire a seguito della corretta valutazione dei titoli posseduti. Tale richiesta risulta pienamente fondata ed accoglibile, sussistendo tanto il requisito del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Ed infatti, riguardo al *fumus*, alla luce delle argomentazioni giuridiche già proposte, appare lampante l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione e la violazione delle norme richiamate, da cui ne deriva l'assoluta fondatezza del ricorso *de quo*.

Riguardo al *periculum in mora*, invece, va fatta un'ulteriore precisazione,

posto che l'attuale posizione in graduatoria occupata dalla ricorrente (n.826) non la pone tra i vincitori a pieno titolo del concorso ma tra i cd. idonei rientranti nel 10% previsto dall'art. 9 del Bando - D.D.G. n.105/2016.

E difatti, nell'allegato 1 del D.D.G. n.105/2016 cit., si legge che i posti messi a bando per la Scuola dell'Infanzia per la regione Campania sono pari a 809; tuttavia l'art. 9, comma 1, del bando in discorso afferma che *“La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'articolo 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10%”*, prevedendo in tal modo un eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento dei posti messi a bando laddove le nomine in ruolo non vengano accettate da tutti i vincitori collocatisi in posizione utile. Ciò ovviamente rende del tutto aleatoria e incerta la posizione della ricorrente che potrebbe non essere mai convocata fino al completo esaurimento dei posti disponibili, in quanto tutti gli 809 vincitori del concorso potrebbero accettare la nomina in ruolo e, quindi, in tal caso, non si avrebbe nessuno scorrimento della graduatoria che, di conseguenza, nelle more del giudizio, decadrebbe in quanto esaurita.

A tanto va aggiunto che ai sensi dell'art. 2 co. 1 e dell'art. 9 co. 5 del Bando concorsuale (D.D.G. n.105/2016), il concorso *de quo* è stato indetto su base regionale per la copertura di posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili **per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.**

Anche ai sensi del T.U. scuola D.Lgs. n.297/1994 art. 400 comma 1, la graduatoria del concorso *de quo* avrà validità triennale, per cui i candidati non immessi in ruolo entro il triennio non potranno avere l'immissione in ruolo

sulla base dell'esito del concorso, decorsi i tre anni suddetti.

E' possibile, dunque, che nelle more del giudizio la graduatoria di merito *de quo* non sia più valida ed efficace, e che, di conseguenza, un'eventuale e successiva pronuncia di accoglimento risulti tardiva ed *inutiliter data*, in mancanza di un provvedimento cautelare che tuteli in via immediata le buone ragioni della ricorrente e che, a seguito della correzione della graduatoria di merito, la inserisca a pieno titolo nella esatta posizione ad essa spettante e, dunque, tra gli 809 vincitori del concorso *de quo*.

Domanda risarcitoria ex art. 30 D.Lgs. n.104/2010

La domanda risarcitoria proposta in questa sede è meramente eventuale in quanto subordinata al mancato accoglimento dell'istanza cautelare già avanzata. Infatti, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tale istanza ed in caso di successivo e tardivo accoglimento della domanda di merito, come si è già prospettato, ciò non assicurerebbe l'immissione in ruolo della ricorrente dalla graduatoria del concorso *de quo*, con conseguenti notevoli danni, patrimoniali e non patrimoniali, che verranno meglio precisati in corso di causa a seguito della conclusione della fase cautelare.

Tanto considerato e premesso, la sig.ra D'Aniello Ivana, come sopra rappresentata e difesa

Ricorre

all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo regionale per la Campania affinché,
previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, voglia pronunciare e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, tramite ordinanza collegiale ex art. 55 c.p.a., emanare le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, ossia disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di assegnazione alla ricorrente del punteggio complessivo di 75,7 e conseguente collocazione della stessa alla posizione n.826 della graduatoria di merito del concorso ex DDG n.105/2016, pubblicata in allegato al decreto prot. n.MIURAOODRCA0013660 del 03/07/2017 e successivamente rettificata e nuovamente pubblicata con decreto prot.n. MIURAOOODRCA0016061 in data 02/08/2017, nonchè, previa rivalutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente ai sensi del D.M. MIUR 23 febbraio 2016 n.94 e conseguente assegnazione dell'esatto maggior punteggio complessivo, pari a 77,7, modificare la graduatoria di merito del concorso in conseguenza di tale rettifica, collocando la ricorrente non oltre la posizione n. 591.

Nel merito

- 1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare una rivalutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente a norma del D.M. MIUR n.94/2016 e assegnare alla stessa l'esatto maggior punteggio complessivo, modificare la graduatoria di merito del concorso in conseguenza di tale rettifica, inserendo la ricorrente nella posizione corrispondente all'esatto punteggio dovuto.
- 2) Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento di tutte le spese e competenze di causa.

Il difensore della ricorrente chiede di essere sentito in camera di consiglio ex

art. 55 comma 7 c.p.a., nonché chiede di essere sentito altresì in pubblica udienza ex art. 73 c.p.a.

Si chiede, altresì, stante la manifesta fondatezza del presente ricorso e l'urgenza per i motivi già addotti di immediata definizione del giudizio, che lo stesso venga definito ed accolto immediatamente in esito all'udienza in camera di consiglio, ricorrendone chiaramente i presupposti di legge ex art. 60 c.p.a..

Si dichiara, ai fini della determinazione del contributo unificato, che il presente ricorso verte in tema di controversie concernenti il pubblico impiego ex art. 13, commi 3 e 6-bis lett.b, nonché ex art. 9 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione al concorso del 23/03/2016
- 2) Graduatoria di merito provvisoria pubblicata in data 03/07/2017
- 3) Decreto approvazione graduatoria provvisoria prot.
n.MIURAOODRCA0013660 del 03/07/2017
- 4) Reclamo avverso graduatoria provvisoria del 11/07/2017
- 5) Avviso USR Campania del 04/07/2017
- 6) Graduatoria di merito rettificata recante la posizione della ricorrente al
n.826 pubblicata in data 02/08/2017
- 7) Decreto approvazione graduatoria di merito definitiva prot.
n.MIURAOODRCA0016061 del 02/08/2017
- 8) Istanza di accesso agli atti del 12/09/2017

- 9) D.D.G. n.105 del 23 febbraio 2016
 - 10) D.M. MIUR 23 febbraio 2016 n.94
 - 11) Diploma Istituto Magistrale
 - 12) Laurea in Giurisprudenza
 - 13) Graduatoria di merito concorso ex D.D.G. n.82 del 24/09/2012 recante la
posizione della ricorrente al n.697.
- Napoli, 28/09/2017 Avv. Domenico De Falco

Relata di notifica

Ad istanza della sig.ra D'Aniello Ivana, come sopra rapp.ta e difesa,

si notifichi

copia dell'antescritto ricorso a:

- 1) **M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**,
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli alla Via Diaz n.11, Napoli;
- 2) **U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, Direzione
Generale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege
presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli alla Via Diaz n.11, Napoli;
- 3) Sig.ra **ORSI ADELE**, nata a Napoli il 26/06/1975, in qualità di
controinteressata al ricorso in quanto collocata nella graduatoria
concorsuale di merito nella posizione n.669 con punti n.77, residente in
Melito di Napoli (NA) alla Via Roma n.542 – 80017.